



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 7, comma 7, ai sensi del quale il Presidente individua, con propri decreti, i propri uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 23-ter, comma 2, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. d), che individua l'Ufficio del consigliere militare tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'articolo 11, che ne definisce le funzioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2022, con il quale il Generale di Divisione dell'Esercito Italiano, ██████████ nominato Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Capo dell'Ufficio del Consigliere Militare, a decorrere dal 1° dicembre 2022;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, il quale definisce, a decorrere dal 16 dicembre 2022, le funzioni, i compiti e l'organizzazione interna dell'Ufficio del Consigliere Militare;

VISTO il protocollo di intesa 31 agosto 2022, avente durata di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 2022, salvo proroga, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Difesa, con il quale le parti hanno ritenuto opportuno instaurare un rapporto di collaborazione al fine di assicurare, con carattere di continuità e in linea con le peculiari caratteristiche richieste, l'espletamento dei compiti del Servizio voli di Stato, di Governo e umanitari, prevedendo, a tal fine, la temporanea messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del predetto Ministero, di personale, e disciplinandone le modalità di assegnazione e i relativi oneri, che restano finanziariamente a carico del Ministero della Difesa;

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità fornite dagli interessati ai sensi del sopra citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CONSIDERATO che occorre individuare nominativamente le unità di personale da assegnare all'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano ██████████ già nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2022 quale Consigliere Militare e Capo dell'Ufficio del Consigliere Militare, è preposto all'Ufficio del Consigliere Militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022.

Articolo 2

1. Il Capitano di Vascello (M.M.) Francesco PAGNOTTA è nominato Consigliere Militare Aggiunto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni vicarie, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

2. Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante al Capitano di Vascello (M.M.) Francesco PAGNOTTA, in ragione dell'incarico di Consigliere Militare Aggiunto con funzioni vicarie.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

1. Il [REDACTED] è nominato Ufficiale dirigente preposto all'area politico-militare, al supporto delle attività di Vice Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa e dell'organizzazione nazionale di gestione delle crisi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

2. Al predetto Ufficiale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 11, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022.

Articolo 4

1. Il [REDACTED] è nominato Ufficiale dirigente preposto alle attività di supporto della segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

2. Al predetto Ufficiale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022.

Articolo 5

1. Il [REDACTED] è nominato Ufficiale coordinatore delle attività giuridiche, economiche, di gestione amministrativa del personale e delle istruttorie per l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

2. Al predetto Ufficiale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022.




Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

1. Il seguente personale è assegnato all'Ufficio del Consigliere Militare, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2022:

a)



b) personale di ruolo delle categorie A e B del comparto Presidenza o del comparto funzioni centrali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del predetto decreto, a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica:



2. Al personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022, spetta una indennità omnicomprensiva, sostitutiva dei




Il Presidente del Consiglio dei Ministri

compensi per lavoro straordinario, per produttività collettiva e qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, pari a euro 16.680,00 (sedicimilaseicentottanta/00) annui lordi ciascuno.


Articolo 7

1. Il seguente personale è assegnato all'Ufficio del Consigliere Militare, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2022:





Il Presidente del Consiglio dei Ministri



Articolo 8

1. La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", comporta la decadenza immediata dai suddetti incarichi.

Articolo 9

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2023 e per gli anni successivi.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 13 FEB 2023

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 762/2023
Roma, 22/2/2023

R. REVISORE Dip/cdm

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI